



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI – REPERIMENTO RISORSE

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI:

- 1) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
- 2) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- 3) TARIFFA IGIENE AMBIENTALE GIORNALIERA**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI	2
Art. 2 - NORME GENERALI	2
Art. 3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO	2
Art. 4 - CAUZIONI.....	2
Art. 5 - RAPPORTI CON L'ENTE E IL CONTRIBUENTE	3
Art. 6 - CONCESSIONE DI POTERI	3
Art. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 8 - MINIMO GARANTITO	3
Art. 9 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E ANTICIPAZIONE.....	4
Art. 10 - VERSAMENTI	5
Art. 11 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	6
Art. 12 - MODALITA' OPERATIVE	6
Art. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	7
Art. 14 - ONERI DEL COMUNE.....	10
Art. 15 - ISPEZIONE E CONTROLLI.....	10
Art. 16 - INADEMPIENZE, PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
Art. 17 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art. 18 - CONTROVERSIE.....	12
Art. 19 - NORMA DI RINVIO.....	12

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto, in conformità al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e in base ai vigenti Regolamenti comunali disciplinanti la materia, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni e dell'accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di:

- taxa occupazione spazi e aree pubbliche;
- imposta comunale su pubblicità e diritto pubbliche affissioni;
- tariffa igiene ambientale giornaliera

La remunerazione del servizio avverrà:

1) ad aggio con minimo garantito:

- a) per l'accertamento e la riscossione della taxa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche in tutto il territorio comunale.
- b) per il servizio delle pubbliche affissioni e per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale.

2) ad aggio:

- a) per l'accertamento e la riscossione, in tutto il territorio comunale, della tariffa di raccolta e smaltimento rifiuti da applicare su base giornaliera in conformità all'art. 77 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 come modificato dall'art. 3, comma 68, della L. 549 del 28.12.1995 e agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e in base al vigente Regolamento comunale disciplinante la materia

ART. 2 - NORME GENERALI

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 16.

Art. 3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Per essere ammessi alla gara per l'affidamento della concessione, i concorrenti debbono risultare iscritte nell'apposito albo istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle condizioni previste in tal senso dall'articolo 3bis del D.L. 25/3/2010 n.40 convertito con modificazione dalla Legge n.73 del 22/5/2010.

ART. 4 - CAUZIONI

A garanzia del versamento delle somme rimosse nonché degli altri obblighi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto e dell'inizio dei servizi, cauzione definitiva costituita nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con beneficio di riduzione della cauzione riconosciuto ai concorrenti in possesso della certificazione di qualità. La mancata

costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

In caso che nel corso della concessione il gettito della tassa o dell'imposta risultasse elevato in misura superiore al dieci per cento della previsione iniziale, è in facoltà dell'Amministrazione di richiedere una integrazione della cauzione o fideiussione. La cauzione sarà restituita o svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale e, comunque, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 5 - RAPPORTI CON L'ENTE E IL CONTRIBUENTE

Il Concessionario è tenuto a garantire quanto segue:

- consulenza per le attività istruttorie preliminari all'approvazione di modifiche ai Regolamenti e/o alle delibere tariffarie;
- collaborazione per la gestione con gli uffici tecnici comunali delle manutenzioni/sostituzioni degli impianti di pubbliche affissioni.

ART. 6 – CONCESSIONE DI POTERI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di conferire al/ai dipendente/i del concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della L. 27.12.2006, n. 296.

Il concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2015. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa/canone osap in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva l'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Il concessionario concorrente resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione mentre il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.

Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti ad altre entrate comunali, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8. MINIMO GARANTITO

Il valore minimo del gettito di riscossione garantito a base d'asta per ogni anno di concessione e per tutta la durata della gestione resta fissato

- a) In € 60.000,00 per il servizio relativo all'accertamento e alla riscossione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche
- b) In € 100.000,00. per il servizio delle pubbliche affissioni e per il servizio relativo all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni

ed è stabilito al netto dell'aggio di riscossione.

Non è richiesto minimo garantito per il servizio relativo alla tariffa di raccolta e smaltimento rifiuti da applicare su base giornaliera.

Nel caso che l'ammontare delle riscossioni non raggiunga, per ciascuna tipologia di servizio, il minimo garantito annuo per causa di contestazione di somme accertate, il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di trattenersi anche negli anni successivi quanto da lui è stato anticipato, detraendolo dall'importo eccedente il minimo garantito.

ART. 9 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E ANTICIPAZIONE

La concessione sarà affidata alla Ditta che avrà offerto l'aggio, in percentuale unica, più favorevole per il Comune entro l'aggio massimo del 20%. esclusi gli eventuali oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 che saranno indicati nel DUVRI che verrà allegato al bando di gara. L'aggio si intende al netto di IVA se ed in quanto dovuta.

L'aggio va commisurato

- a) sull'ammontare lordo del gettito della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
- b) sull'ammontare lordo del gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- c) sull'ammontare lordo del gettito della tariffa di raccolta e smaltimento rifiuti da applicare su base giornaliera

La Ditta concessionaria si tratterrà sull'ammontare delle riscossioni l'aggio risultante dal contratto d'appalto, purché la somma risultante netta non sia mai inferiore al minimo garantito.

Nel caso di variazione di tasse, imposte e tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio e il minimo garantito convenuti dovranno essere ragguagliati, per ciascuna tipologia di servizio, in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Ciascun concorrente può offrire di anticipare come da percentuale indicata in gara, le somme che si presume saranno rimosse nel trimestre d'imposta in corso al momento della richiesta da parte dell'Ente. La misura percentuale offerta in gara è riferita alle somme rimosse nel trimestre dell'anno d'imposta precedente a quello in corso al tempo della domanda. Si applica il criterio di cassa. In nessun caso il concessionario sarà tenuto ad anticipare somme relative ad anni o trimestri d'imposta successivi a quello in essere al momento della domanda. Il concessionario versa l'anticipazione entro 10 giorni dalla formale richiesta. Il concessionario trattiene le somme anticipate nel primo rendiconto successivo al versamento dell'anticipazione. Nel primo anno di gestione le somme rimosse nel trimestre dell'anno d'imposta precedente sono comunicate al concessionario direttamente dall'Ente. Nell'ultimo anno di gestione contrattuale l'Ente non può chiedere l'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 l'aggio spettante al concessionario è revisionato con cadenza annuale. L'ufficio competente dell'Ente, a partire dal 2012 ed entro il mese di febbraio di ciascun anno di concessione, procede alla revisione del prezzo sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In mancanza di detti dati la

revisione dell'aggio avverrà sulla base della variazioni dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT-FOI) realizzatesi nel precedente anno.

L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio.

Le riscossioni per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per la tariffa giornaliera di igiene ambientale, e, in ogni caso, la gestione dei servizi, devono farsi unicamente in base agli appositi regolamenti comunali e alle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, nelle modalità previste dalle norme legislative disciplinanti le materie.

Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati dell'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP e TIAG, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente, si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale. Il concessionario tratterrà ogni anno in occasione del primo riversamento i costi annuali della sicurezza interferenziale indicati nel bando di gara.

Il minimo garantito dovrà essere corrisposto dal concessionario in rate trimestrali anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano detta soglia.

Al concessionario saranno riconosciuti i diritti di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 10 - VERSAMENTI

Il concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle somme rimosse, ripartite per ciascuna entrata, al netto dell'aggio contrattualmente pattuito, a scadenze trimestrali posticipate ed entro i primi 20 (venti) giorni del trimestre successivo; l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi; le scadenze trimestrali sono stabilite al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

In caso di ritardato versamento delle riscossioni, il Comune e l'Ente Gestore hanno diritto di esigere sugli importi dovuti un corrispettivo, a titolo di penale e per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali che può essere recuperato dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad escussione della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 16 e alla immediata risoluzione del contratto previa decadenza della concessione.

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel trimestre, al lordo e al netto dell'aggio.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del vigente regolamento delle entrate, qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, i versamenti dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza il 31 gennaio, dovranno essere effettuati entro il mese solare successivo a quello entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato. In tale circostanza il versamento delle somme rimosse e del minimo garantito, da parte del Concessionario del servizio, sarà parimenti differito ai primi venti giorni del trimestre solare successivo.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di versare all'Ente Gestore della tariffa d'igiene ambientale l'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell'aggio, per tariffa di raccolta e smaltimento rifiuti da applicare su base giornaliera, a scadenza semestrale posticipata ed entro i primi 20 (venti) giorni del semestre successivo;

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà l'intera responsabilità dei servizi e subentra al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti speciali del Comune in ordine alla:

- a) applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- b) applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- c) applicazione della tariffa di igiene ambientale

È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

ART. 12 - MODALITÀ OPERATIVE

Servizio pubbliche affissioni – impianti e attrezzature

Il concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni - (impianti, tabelle, quadri).

Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 assumendo l'onere, a stralci, anche di eventuali sostituzioni, forniture di impianti tipo standard e manutenzioni straordinarie. Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi da sicurezza interferenziale. Per la fornitura e l'installazione di impianti per pubbliche affissioni in misura superiore alla superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93, sarà stabilito di comune accordo tra le parti il corrispettivo spettante al Concessionario. **Il Concessionario è tenuto a fornire ed installare a regola d'arte n. 80 mq di impianti affissionali secondo le prescrizioni del piano delle pubbliche affissioni. Tutti gli oneri economici, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, mentre gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune di Mira.**

Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Mira – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione, per tutta la durata del contratto.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni richieste dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, almeno con cadenza settimanale e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assumerà la responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà.

Le affissioni devono essere eseguite con personale del concessionario assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti.

Tutti i manifesti ed avvisi che il concessionario ritenesse di pubblicare nell'interesse del servizio debbono essere preventivamente approvati dal dirigente competente

Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e nel regolamento comunale di applicazione.

Gestione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa igiene ambientale giornaliera

La gestione dell'Imposta di Pubblicità e della Tassa osap è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

1. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta/tassa dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;
2. a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate ovvero occupazioni abusive. L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza biennale, previo accordo con l'Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Gestione della riscossione coattiva

Il concessionario aggiudicatario dovrà provvedere alla riscossione coattiva delle entrate oggetto di concessione. E' facoltà dell'Ente affidare il servizio della riscossione coattiva anche di altre entrate dell'Ente con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Il concessionario se diverso da Equitalia S.p.A. e sue partecipate deve svolgere il servizio utilizzando l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Il concessionario, diverso da Equitalia S.p.A., sottoscrive le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910. La notifica delle ingiunzioni è effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi della legge 296/2006, ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione. Il Concessionario, anche con un proprio ufficiale della riscossione, potrà attivare le procedure esecutive necessarie per conseguire la riscossione dei crediti secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo che i servizi stessi si svolgano con prontezza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono

fra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Obblighi verso i dipendenti

Il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La ditta è obbligata a continuare ed applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta, nei confronti della quale opererà un ritenuta sui pagamenti contrattuali fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà rimborsata solo a seguito di dichiarazione dell'ispettorato che la ditta sia in regola con i suoi obblighi.

Disciplina del personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. In particolare il personale addetto al front-office dovrà, nel rapporto con i contribuenti, tenere comportamenti mirati alla cortesia e alla piena soddisfazione del cliente.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento.

Assicurazione

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione di cui al presente capitolato.

Riservatezza, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Recapito per l'utenza

Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale dedicato al servizio di sportello per il contribuente. L'ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta "[Denominazione della ditta concessionaria] – Concessionario del Comune di Mira – Servizio pubbliche affissioni e accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Tariffa d'igiene ambientale giornaliera, o simile.

L'ufficio di recapito deve essere dotato di collegamento telefonico e internet. L'ufficio deve assicurare l'apertura al pubblico per almeno 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì, compresa almeno un'apertura pomeridiana.

Pubblicità delle tariffe

Le tariffe sono quelle deliberate dal competente Organo Comunale che saranno di volta in volta rese note al Concessionario del Servizio entro il termine massimo di giorni trenta dalla data della loro adozione.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se consentito dalla legge e di modificare le categorie di suddivisione del territorio comunale

Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali

Nei locali e negli uffici del concessionario dovranno essere sempre esposte, in modo da potersi consultare facilmente dal pubblico:

- a) le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, complete delle categorie di suddivisione del territorio comunale
- b) le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissione con la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono
- c) le tariffe d'igiene ambientale da applicarsi su base giornaliera

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

Divieti

I servizi affidati in concessione sono qualificabili come servizi pubblici e devono, pertanto, essere svolti con continuità senza interruzioni.

E' nulla la cessione del contratto a terzi. E' fatto espresso divieto di sub concessione. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per il servizio di sportello al contribuente, previa acquisizione di autorizzazione dell'Ente. Non è ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti che deve essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Sicurezza ed igiene del lavoro

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio.

La gestione contabile

La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento.

Per la gestione del Diritto sulle pubbliche affissioni, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e della tassa osap sono applicate le disposizioni compatibili del D.M. 26.04.1994.

La gestione contabile del servizio comporta in particolare che il concessionario è tenuto ad attivare appositi conti correnti postali, a questi intestati e riferiti esclusivamente alla gestione del Comune di Mira, per la riscossione:

- a) della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
- b) dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

b) della tariffa d'igiene ambientale da applicarsi su base giornaliera:

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti conservati, presso la concessionaria o presso il Comune alla cessazione della concessione per eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti, secondo le norme della stessa impartite, per un periodo di anni 10 dalla data dell'ultima operazione.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Entro il termine coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia (ad esempio I.C.P. temporanea e permanente) e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'importo di competenza del concessionario e l'importo netto di competenza del Comune.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette al Comune il conto giudiziale, salvo diverse disposizioni normative.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario trasmette una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. In particolare il concessionario deve rendere conto delle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva.

La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune, entro 30 (trenta) giorni, per i controlli che l'Ente intenderà effettuare.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire, senza indugio, al Comune o direttamente al nuovo concessionario, l'archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione.

ART.14 – ONERI DEL COMUNE

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi.

A tal fine, s'impegna a:

- comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

Il Comune, se consentito dalle norme vigenti, abilita il Concessionario all'accesso al sistema SIATEL o altro analogo attraverso l'attribuzione di regolari user id e password. Il Concessionario utilizzerà l'accesso a Siatel 2.0 – PuntoFisco esclusivamente per la verifica delle anagrafiche nella gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per la verifica delle informazioni necessarie per l'avvio delle procedure esecutive a seguito di regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento insolute. Qualora l'Ente non possa attribuire l'accesso al sistema Siatel 2.0 – PuntoFisco, il Concessionario trasmette all'Ente le richieste di visura. Entro i successivi 20 giorni l'Ente restituisce al Concessionario le visure richieste.

ART. 15 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso da parte degli incaricati del Comune.

ART. 16 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita il Concessionario stesso, a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax, a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 17:

- a. per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita € 3.000,00;
- b. per la mancata effettuazione delle verifiche sul territorio previste dall'art. 10 con le scadenze ivi indicate, € 1.000,00;
- c. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, verrà applicata una penale pari ad € 1.000,00.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.

Per notificazione si intende la trasmissione a mezzo posta raccomandata.

L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute per un periodo superiore a 10 giorni anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

ART. 17- DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La decadenza del concessionario è pronunciata dall'Ufficio competente dell'Ente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui

- all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
 - c. fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
 - d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
 - e. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze anche per una sola volta;
 - f. ritardato riversamento delle somme dovute all'Ente maggiore di 10 giorni dalle prescritte scadenze anche per una sola volta;
 - g. inadempienze contrattuali gravi, quali, ad esempio, la mancata costituzione del deposito cauzionale o il suo mancato reintegro, l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi, ripetute omissioni nella presentazione delle rendicontazioni trimestrali, sospensione o interruzione del servizio per negligenza del concessionario.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

In caso di decadenza del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Qualora nel corso della gestione, si verificano situazioni tali da determinare pericolo relativamente alla sostenibilità economica della concessione in riferimento ai costi del lavoro e della sicurezza, il Concessionario ha diritto di ottenere il recesso dalla concessione previa comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno d'imposta al termine del quale il recesso produrrà effetti.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Venezia.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.